



**COMUNE DI LOZIO**  
PROVINCIA DI BRESCIA

NUMERO: 6

DATA: 15-02-2023

**COPIA**

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Prima Adunanza di Convocazione Ordinaria – seduta Pubblica

---

**Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2023.**

---

L'anno duemilaventitre addì quindici del mese di febbraio alle ore 18:00, presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, intervennero i Signori:

Regazzoli Francesco	Sindaco	Presente
Ballarini Giuseppina	Vice Sindaco	Presente
Bonariva Elisa	Consigliere	Presente
Massa Matteo	Consigliere	Presente
Archetti Norman	Consigliere	Presente
Bonariva Giacomina	Consigliere	Presente
Mazzoldi Floriano	Consigliere	Presente

Daldosso Mascia	Consigliere	Assente
Zanelli Claudio	Consigliere	Presente
Magri Claudio	Consigliere	Assente
Gianpietro Bolis	Consigliere	Assente

Assume la presidenza Francesco Regazzoli nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Carmen Modafferi.

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## **N. 6 del 15-02-2023**

**Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2023.**

---

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale che relaziona sull'argomento specificando che con questa proposta si intende anche fornire un preciso indirizzo alla Giunta Comunale in merito al riconoscimento di contributi per coloro che pagano l'IMU sugli immobili classificati in C1, C2 e C3 nei quali sono ubicate imprese commerciali ed artigianali in attività.

Successivamente si apre il dibattito.

**DOPO** di ch ;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Segretario Comunale;

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)   stata istituita e disciplinata la "nuova" IMU con decorrenza dal 1  gennaio 2020;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base dell'imposta   stabilita nella misura dello 0,86;

**CONSIDERATO** che il Comune pu  modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che pu  raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilit  di ridurle fino all'azzeramento;

#### **VISTI:**

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilit  per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facolt  per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cos  qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilit  per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 758, che prevede che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: [...] d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirli fino all'azzeramento;

- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTA** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTA** la delibera consiliare n. 10 del 23.05.2020 con il quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria IMU;

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUTE		tipo di immobile
base	massima	minima

0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

**RITENUTO** opportuno riconfermare per l'anno in corso le tariffe già adottate per l'anno 2022 nella seguente misura:

Aliquota	Tipo immobile
0,50%	Abitazione principale di lusso
0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,00%	"Beni merce"
0,00%	Terreni agricoli
1,00%	Fabbricati gruppo "D"
1,00%	Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle precedenti categorie

**CONSIDERATO** che fino all'anno 2022 è stata riconosciuta ai fabbricati C1, C3 e C2 (questi ultimi limitatamente ai fabbricati a servizio di attività artigianali) l'aliquota agevolata dello 0,46%, ora non più adottabile;

**VISTO** il Decreto interministeriale 30 maggio 2022, n. 230, che ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 353 della Legge di Bilancio 2022 e riguardante l'erogazione di un contributo riconosciuto, in via sperimentale, in favore degli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

**CONSIDERATO** che il suindicato Decreto agevola solo una parte delle attività commerciali e artigianali presenti sul territorio;

**RITENUTO** opportuno riconoscere un contributo a tutte le attività commerciali ed artigianali attive sul territorio, poiché sono la base per consentire la vivibilità di un comune montano come Lozio;

**RITENUTO** di conseguenza opportuno dare indirizzo alla Giunta Comunale affinché riconosca ai fabbricati ospitanti esercizi commerciali o artigianali in attività un contributo complementare ed integrativo a quello previsto dal Decreto interministeriale 30 maggio

2022 n. 230, fino all'azzeramento dell'IMU che verrà pagata sugli stessi, a valere sul bilancio comunale, anche utilizzando le risorse regionali di "monetizzazione energia gratuita";

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**CONSIDERATO** che le aliquote e tariffe devono essere approvate entro il 31 dicembre oppure entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione se differito;

**VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che all'articolo 1, comma 775, prevede che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

**VISTO** il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**VISTO** il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

**CON** voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in modo palese;

### **D E L I B E R A**

**1. di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2023;

**2. di applicare** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Aliquota	Tipo immobile
0,50%	Abitazione principale di lusso
0,00%	Fabbricati rurali strumentali

0,00%	"Beni merce"
0,00%	Terreni agricoli
1,00%	Fabbricati gruppo "D"
1,00%	Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle precedenti categorie

**3. di dare** indirizzo alla Giunta Comunale affinché riconosca ai fabbricati ospitanti esercizi commerciali o artigianali in attività un contributo complementare ed integrativo a quello previsto dal Decreto interministeriale 30 maggio 2022 n. 230, fino all'azzeramento dell'IMU che verrà pagata sugli stessi, a valere sul bilancio comunale, anche utilizzando le risorse regionali di "monetizzazione energia gratuita";

**4. di prendere** atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

**5. di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

**6. di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

**7. di dare atto** altresì che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

**CON** voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in modo palese;

### **DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

---

**PARERE TECNICO EX ART. 49 D. LGS. 267/2000**

Il sottoscritto **Carmen Modafferi**, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta in oggetto.

Lozio, li 15-02-2023

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO -  
FINANZIARIO  
( Carmen Modafferi)

---

---

**PARERE CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000**

Il sottoscritto **Carmen Modafferi**, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta in oggetto.

Lozio, li 15-02-2023

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
(F.to Carmen Modafferi)

---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

(F.to Francesco Regazzoli)

(F.to Carmen Modafferi)

---